

(N. 1875)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LAMBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1957

Proroga del termine di cui all'articolo 4 della legge 16 aprile 1954, n. 135, contenente provvedimenti per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro dell'azione rivolta alla valorizzazione delle regioni del Mezzogiorno un'importanza determinante hanno assunto i programmi intesi ad accelerare il processo di industrializzazione. Per questo fine la legge 11 aprile 1953, n. 298, ha creato tre nuovi istituti regionali meridionali, l'I.S.V.E.I.MER., l'I.R.F.I.S. e il C.I.S. (Credito Industriale Sardo), destinati ad operare rispettivamente nel territorio di cui all'articolo 3 della legge 1° agosto 1956, n. 646, in Sicilia ed in Sardegna, per lo sviluppo della attività creditizia nel settore industriale. A tali Istituti è stata concessa un'ampia facoltà di interventi, sicchè essi possono avvalersi, oltrechè dei fondi di dotazione, anche di quelli provenienti dall'emissione di obbligazioni, dal risconto presso il « Medio Credito » e dai prestiti esteri stipulati e stipulandi dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Sono state debitamente considerate dal legislatore anche le esigenze creditizie delle medie e piccole imprese industriali e, per evitare

che queste fossero costrette a far ricorso a diversi istituti per procurarsi, da una parte, il credito di impianto e, dall'altra, quello di esercizio, si sono autorizzate (con la legge 16 aprile 1954, n. 135) le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed il C.I.S. a concedere, per il periodo di un quinquennio, a partire dal venti maggio 1954, data di entrata in vigore della legge stessa, alle piccole e medie industrie operanti nel meridione e nelle isole, prestiti di durata *non inferiore* ad un anno « per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti, che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione delle imprese medesime ».

È superfluo rilevare l'eccezionale importanza di tale facoltà, ove si considerino le difficoltà sempre incontrate dalle aziende industriali in materia di concessione di credito di impianto e di credito di esercizio, difficoltà particolarmente sentite dalle minori imprese

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel cui fabbisogno finanziario è assai difficile effettuare separazioni nette tra i due tipi di credito.

Per altro l'industria della Sardegna non ha potuto finora usufruire del beneficio del credito di esercizio su menzionato, perchè il C.I.S. ha ritenuto che tali operazioni fossero subordinate alla costituzione del « fondo speciale » di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953.

C'è ora motivo di sperare che la legge potrà funzionare nel giro di alcuni mesi, dato che in queste ultime settimane è stato emanato il decreto col quale il Ministro del tesoro auto-

rizza la costituzione del « fondo » e determina le modalità per l'afflusso al « fondo » stesso di varie somme previste dal citato articolo 12 della legge 11 aprile 1953.

Ma intanto poco meno di tre anni preziosi sono andati perduti, ed il quinquennale beneficio previsto dalla legge rischia di ridursi a un biennio, e forse meno, se non verrà concessa una tempestiva proroga.

Per questo fine appunto viene proposto il presente disegno di legge. Si confida che il Senato vorrà confortarlo della sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'autorizzazione, concessa al Credito industriale sardo dall'articolo 4 della legge 16 aprile 1954, n. 135, di consentire alle piccole e medie industrie operanti in Sardegna prestiti di durata non inferiore ad un anno, è prorogata di un triennio.